

Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016.

#### Art. 1

(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 052 (Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia) sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. Le ragioni di urgenza o di necessità sono esplicitate nella richiesta di pubblicazione di cui all'articolo 8.  
2 ter. La pubblicazione di supplementi può essere adottata anche in caso di pubblicazioni particolari o voluminose, secondo le esigenze della Redazione."

#### Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All' articolo 4 del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2 bis. Nei casi di cui al comma 2 nella richiesta di pubblicazione di cui al comma 8 va indicata la previsione legislativa o regolamentare, ovvero esplicitata l'esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.";
  - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale."

#### Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 1 la parola: "sempre" è soppressa;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto".

#### Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole: “che la prescrive” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’indicazione dell’esigenza di pubblica conoscenza dell’atto.”.
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Le pubblicazioni che non sono rese obbligatorie dalla normativa vigente o da provvedimenti amministrativi della Regione comportano l’applicazione delle tariffe diversificate di cui all’articolo 11”.

#### Art. 5

(Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’ articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica ed in formato editabile. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.”;
  - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
“2 bis. Ai fini dell’accesso all’area riservata, il soggetto richiedente si accredita presso il portale internet della Regione.  
2. ter L’accreditamento per la pubblicazione di atti nella parte terza, per i quali la pubblicazione non è prescritta da norma o da atto amministrativo, è subordinata al riscontro dell’esigenza di pubblica conoscenza dell’atto.”;
  - c) il comma 3 è abrogato;
  - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti utilizzando l’apposito modello pubblicato sul portale internet regionale.”;
  - e) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
“6. La pubblicazione degli atti è subordinata all’assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta.”.

#### Art. 6

(Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Il comma 3 è abrogato;
  - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di richieste irregolari o incomplete, la pubblicazione può essere differita.”;
  - c) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
“6. L’evidenza dell’avvenuta pubblicazione avviene esclusivamente tramite il portale. Lo stato della richiesta è verificabile dal portale stesso.”.

#### Art. 7

(Modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 le parole: "Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura competente in materia di patrimonio".

Art. 8

(Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 è sostituito dal seguente:  
"3. La riproduzione cartacea o su supporto informatico del BUR può essere richiesta alla Struttura regionale competente in materia di patrimonio secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale."

VISTO: IL PRESIDENTE